



Dott. Fausto Grandi

Studio agrario forestale ambientale

Comune di PORTOFERRAIO

(Provincia di Livorno)

PROPRIETA'

BIGIO ALESSANDRO E BIGIO ANNAMARIA

RELAZIONE TECNICA

RELAZIONE DI CONFORMITA' ALLA LR39/2000

RISPONDENZA AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Dott. Fausto Grandi

04 ottobre 2018



Largo della Fiera 10 - 57021 Venturina (Li) - e-mail quercus@agristudio.net - tel. e fax. 0565 855687

GRNFST61B19G687Q - p.iva 01508680491 – iscr. albo dottori agronomi e forestali Livorno n° 117

1. Premessa

Il presente lavoro viene svolto in supporto alla analisi conoscitiva per la valutazione di un piano attuativo, legato a previsioni urbanistiche contenute nel Regolamento Urbanistico del Comune di Portoferraio per la realizzazione di 16 fabbricati e la riqualificazione urbana dell'intera area sita in loc. Consumella.

In particolare il compito affidatoci, è quello di analizzare il sito dal punto di vista naturalistico, e interfacciare l'analisi con la vigente normativa locale e regionale, con specificità alle risorse naturali, e alle loro conseguenze giuridiche.

- Valutazione del sito aspetti giuridico legislativi (L.R.39/2000, strumenti urbanistici e sovraordinati)
- Analisi della dinamica evolutiva del sito
- Definizione delle aree boscate
- Fattibilità dell'intervento con proposta di mitigazione

1.1 Il progetto

Il progetto prevede la riqualificazione di un'area verde interclusa nel centro abitato di Portoferraio caratterizzata da aree agricole abbandonate, fasce boscate a prevalenza di pino domestico e orti privati.

Dal punto di vista esclusivamente geologico, geomorfologico ed anche “paesaggistico locale”, la riqualificazione di un'area abbandonata per la realizzazione di fabbricati immersi in un parco pubblico non può che rappresentare un'opportunità di recupero funzionale per una corretta gestione del territorio.

Inoltre si ha la possibilità di risolvere e riqualificare una situazione di degrado ambientale derivata dall'abbandono pluridecennale dell'attività agricola e si ridà sicurezza ad una situazione di pericolo oggettivo, causato dalla presenza di aree verdi non gestite a ridosso del centro urbano di Portoferraio.



Fig. 1 - Foto inserimento del progetto - post operam a cura dell'Arch. Pacciardi

2. Dinamica evolutiva del sito

All'interno della proprietà Bigio Alessandro e altri in Comune di Portoferraio (LI) si trova l'Ambito 13 Consumella Bassa oggetto di analisi.

La suddetta area si estende su una superficie di circa 44790mq occupata prevalentemente da vegetazione spontanea erbacea e arbustiva con formazioni arboree perimetrali, per una migliore descrizione si rimanda al successivo paragrafo.

Tutta l'area è il risultato di un processo di rinaturalizzazione di un area agricola abbandonata (successione secondaria) ovvero da un paesaggio agrario e pastorale storico (riconoscibile nelle riprese aeree del 1954) coinvolto da processi di forestazione e rinaturalizzazione causata dall'abbandono e dall'assenza di un presidio produttivo

Come si evince dalla seguente immagine, tutta l'area di progetto era una superficie agricola utilizzata con appezzamenti di piccole dimensioni, così come era consuetudine nelle pratiche agricole dei primi del 900.



Fig. 2 - Ripresa aerea del 1954 (volo GAI)

Ancora nel 1978 la superficie è per gran parte coltivata, mentre compare un fabbricato nella parte più a Sud vicino all'attuale Via Enrico de Nicola.



Fig. 3 - Ripresa aerea del 1978

Nel 1988 il sito evidenzia i primi segni di abbandono con una vegetazione più sviluppata nella porzione Sud e la crescita di piante tra quella che un tempo era la parcellizzazione agraria.




Fig. 4 - Ripresa aerea del 1988

Nella ripresa dell'anno 2000 l'abbandono dell'area agricola è ormai evidente con lo sviluppo dei primi arundineti (superfici a canna comune) lungo quelli che erano i fossi campestri.



Fig. 5 - Ripresa aerea del 2000

Sicuramente, visto il periodo e l'estensione delle coltivazioni, l'attività era ad uso e consumo familiare che ha visto, come in tante altre parti d'Italia, l'abbandono con lo sviluppo del contesto residenziale formatosi dagli anni 80 tra la periferia di Portoferraio, i cimiteri comunali e la salita di via De Nicola e la via della Consumella.

3. Definizione giuridica di Bosco

Poiché la definizione del termine bosco è stata da sempre oggetto di discussione e solo in tempi relativamente recenti, sia la norma nazionale che quella regionale, hanno definito il termine con appropriati riferimenti giuridici, si è ritenuto opportuno mettere in risalto anche questo aspetto, che coinvolge appieno quanto indagato con il presente lavoro.

Una definizione giuridica di bosco, valida universalmente, a prescindere dalla funzione che si attribuisce allo stesso e alla realtà territoriale in cui insiste (zona altimetrica, pianura invece di montagna, area alpina piuttosto che mediterranea), è sempre stata complessa e difficoltosa, tanto che anche le leggi forestali del 1877 e del 1923 non fornivano alcuna definizione specifica di bosco.

Infatti, le leggi forestali del 1877 e del 1923 si sono ampiamente occupate del bosco, senza mai darne una definizione statica. Il legislatore dell'epoca ha ritenuto più opportuno lasciare che fosse l'Autorità forestale ad individuare, caso per caso, "i terreni di qualsiasi natura (anche boschivi) che per effetto di utilizzazioni contrastanti potessero con danno pubblico subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque", per sottoporli, solo successivamente, al regime dei vincoli forestali di cui agli articoli 7 e seguenti del Regio decreto n. 3267/1923.

La necessità di dare una definizione giuridica al concetto di bosco è stata avvertita in modo particolare dopo l'entrata in vigore della legge n. 431/1985, recante disposizioni in materia di tutela paesaggistica, meglio nota come legge Galasso. La legge Galasso, infatti, ha sottoposto l'uso e il dissodamento del bosco e degli altri beni di interesse forestale e ambientale ad un preciso sistema di autorizzazioni, senza specificare in modo dettagliato l'oggetto della tutela penale. Ossia, non era giuridicamente chiaro quando un'area boschiva potesse considerarsi bosco, e come tale soggetta al regime autorizzatorio imposto dalla legge Galasso, la cui inosservanza costituiva reato.

In assenza di una chiara definizione giuridica di bosco è accaduto anche che il taglio abusivo di pochi alberi – anche se di nessun pregio paesaggistico, storico o monumentale – sia stato trattato alla stregua di un dissodamento (trasformazione dell'uso del suolo da bosco ad altro) e quindi sanzionato penalmente in quanto privo della relativa autorizzazione.

Nell'indeterminatezza della norma la dottrina e la giurisprudenza hanno tentato di arrivare ad una adeguata definizione di bosco.

Tra le tante, si riporta la **definizione** “ecosistemica” di bosco data dalla **Corte di Cassazione** in una sentenza del 12 febbraio 1993: “il concetto di bosco deve essere riguardato come patrimonio naturale con una propria individualità, un ecosistema completo, comprendente tutte le componenti quali suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, aria, clima e microclima, formazioni vegetali (non solo alberi di alto fusto di una o più specie arboree, ma anche erbe e sottobosco), fauna, microfauna, nelle loro reciproche profonde interrelazioni, e quindi, non solo l’aspetto estetico paesaggistico di più immediata percezione del comune sentimento”.

Come si evince, si è in presenza di una definizione, seppur in linea con i moderni principi della scienza forestale, ancora non del tutto esaustiva.

Nel corso degli anni anche altri autorevoli soggetti istituzionali hanno cercato di individuare una definizione di bosco, al fine di rendere meno indeterminata la norma.

Tra queste definizioni di bosco, le più interessanti sono state date dalla FAO, dall’ISTAT, dall’Accademia Italiana di Scienze Forestali,– dall’Inventario Forestale Nazionale Italiano del 1985.

Secondo una recente definizione (*Global Forest Resources Assesment - FRA - 2000*), la **FAO** considera bosco un territorio con copertura arborea superiore al 10%, su un’estensione maggiore di mezzo ettaro e con alberi alti, a maturità, almeno 5 metri. Può trattarsi di formazioni arboree chiuse o aperte, di soprassuoli forestali giovani o di aree temporaneamente scoperte di alberi per cause naturali o per l’intervento dell’uomo, ma suscettibile di ricopertura a breve termine. Sono, inoltre, inclusi nelle aree boscate i vivai forestali, le strade forestali, le fasce tagliafuoco, le piccole radure, le barriere frangivento, le foreste delle aree naturali protette, le fasce boscate, purché maggiori di mezzo ettaro e larghe più di 20 metri, gli alberi da gomma, le sugherete, i vivai per gli alberi di Natale, le piantagioni di alberi per la produzione di legno. Sono esclusi dalla definizione di bosco i territori usati prevalentemente per le pratiche agricole, come le piantagioni di alberi da frutto.

L’**ISTAT**, invece, considera superficie forestale boscata quella rappresentata da una superficie di terreno non inferiore a mezzo ettaro, in cui sono presenti piante forestali legnose, arboree e/o arbustive, che producono legno o altri prodotti forestali, determinanti, a maturità, un’area di insidenza di almeno il 50% della superficie e suscettibili di avere un ruolo indiretto sul clima e sul regime delle acque.

Per l’**Accademia di Scienze forestali** sono da considerarsi boschi i terreni sui quali esista, o venga comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un

popolamento di specie legnose forestali arboree o arbustive, a qualunque stadio di sviluppo si trovino, dalle quali si possono trarre, come principale utilità, prodotti comunemente ritenuti forestali, anche se non legnosi, nonché benefici di natura ambientale riferibili particolarmente alla protezione del suolo ed al miglioramento della qualità della vita. Sono, altresì, da considerare boschi gli appezzamenti di terreno che siano rimasti temporaneamente privi di copertura forestale e nei quali il soprassuolo sia in attesa o in corso di rinnovazione o di ricostituzione.

Infine, l'**Inventario Forestale Nazionale Italiano** risalente al 1985 definisce bosco “un terreno di almeno 2.000 metri quadrati, coperto per almeno il 20% di alberi o arbusti; se l'appezzamento boscato è di forma allungata la larghezza minima deve essere di 20 metri.

Tale terreno è definibile bosco anche se si trova temporaneamente privo di copertura arborea per cause accidentali o in seguito a utilizzazione periodica”.

L'esigenza di una definizione giuridica del bosco si è avvertita ulteriormente con l'emanazione della legge quadro sugli incendi boschivi (la n. 353 del 21 novembre 2000)⁴, che ha introdotto il reato di incendio boschivo (articolo 423-bis del codice penale)⁵. Tale legge, infatti, ha avuto il merito di specificare cosa si intende per incendio boschivo (ossia, *un fuoco con suscettibilità a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate*), ma ha ommesso di definire cosa giuridicamente si intende per aree boscate o arborate.

Ciò premesso, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 227/2001 e successive modifiche e integrazioni, contiene utili riferimenti per la definizione giuridica di bosco.

Innanzitutto, è previsto che agli effetti di ogni normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva siano equiparati (comma 1). Il testo di questa disposizione è chiaro e lascia intendere, senza ombra di dubbio, che, per il legislatore nazionale, a differenza del mondo scientifico, i termini bosco, foresta e selva hanno esattamente lo stesso significato.

Equiparati i termini bosco, foresta e selva, il provvedimento non ne definisce direttamente il contenuto, ma fissa per le singole regioni un termine di dodici mesi entro il quale le regioni stesse stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco, secondo i criteri di massima indicati nel comma 2.

Il legislatore, quindi, anziché optare per una definizione univoca di bosco, valida su tutto il territorio nazionale, ha preferito rinviare ad un successivo provvedimento delle singole regioni l'esatta individuazione del concetto

giuridico di bosco. La conseguenza più evidente è che in Italia ci sono definizioni diverse per indicare lo stesso bene giuridico (il bosco).

Provvidenzialmente, il legislatore statale ha introdotto nel testo del decreto legislativo n.227/2001 alcune norme di salvaguardia volte ad evitare troppe difformità di disciplina tra una regione e un'altra, a scapito della chiarezza e dell'uniformità di trattamento che oggi, invece, appare ricercata e da più parti invocata.

Il successivo comma 3 dell'articolo 2, infatti, assimila a bosco, in ogni caso, e quindi su tutto il territorio nazionale:

- i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;
- le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco, non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati.

Il successivo comma 6 dell'articolo 2 introduce, inoltre, una definizione residuale di bosco cosiddetta statale. Si stabilisce, infatti, che fino all'emanazione delle leggi regionali e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno, ivi comprese le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea, una volta scaduti i relativi vincoli⁶, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali storici coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.

Tali formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20% con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti.

Sono, altresì, assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per la difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco, non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.

Tale definizione di bosco si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 22, meglio noto come codice dei beni culturali e del paesaggio. Si rammenta che l'articolo 142 del suddetto decreto elenca i beni paesaggistici tutelati per legge: e nell'elenco ci sono anche i boschi ed i territori coperti da foreste, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento.

Infine, secondo un'importante pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. III, sentenza n. 1874 del 23 gennaio 2007), nella nozione di bosco rientra anche la macchia mediterranea, indipendentemente dal suo carattere arboreo o arbustivo, sicché non si deve più distinguere tra "macchia alta", di predominanza arborea, e "macchia bassa", di natura arbustiva. Secondo la formulazione letterale della definizione, invece, la "macchia rada" o gariga, cioè la scarna vegetazione dei suoli più poveri, resta estranea alla nozione di bosco data dal legislatore statale.

In Toscana, ai sensi della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39, costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20%. Costituiscono, altresì, bosco i castagneti da frutto e le sugherete. Inoltre, sono considerate bosco le aree già boscate nelle quali le assenze del soprassuolo arboreo, o una sua copertura inferiore al 20%, abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili a interventi selvi colturali o di utilizzazione, oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.

Ancora, per la Regione Toscana non sono considerati bosco anche:

- gli impianti per l'arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti e le altre colture specializzate realizzate con alberi e arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;
- le formazioni arbustive e arboree, insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.

Al di là di quanto espresso nelle varie fasi storico giuridiche della definizione di bosco, il riferimento a noi consono è naturalmente quello espresso dalla legge regionale toscana 39/2000

Sulla base di quanto espresso con la norma regionale abbiamo effettuato l'analisi del sito ridefinendone il contorno e valutando sul elementi oggettivi dettati dalla legge regionale e ponendo di fatto la domanda se vi fosse nell'area esaminata la condizione di avere la dimensione superiore a 2000 mq di area libera, cioè con copertura aerea inferiore al 20% .

Posta la domanda di bosco non bosco, è evidente che anche il contesto normativo e di indirizzo urbanistico in cui l'area è posta introduce un forte elemento discriminante.

4. Quadro di riferimento normativo

Dalla lettura della Carta della Vegetazione Forestale edita dalla Provincia di Livorno nell'anno 2006, l'area di PP non è classificata come bosco.



fig. 6 - estratto della Carta della Vegetazione Forestale del PTC (oggi decaduto) della Provincia di Livorno. (in verde le aree boscate, secondo il PTC, in rosso l'area di PP)

Nel Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Piaseggestico (PIT-PPR) l'area

è stata in parte identificata come "Territorio coperto da foreste e da boschi" ovvero come riportato nell'Uso del Suolo 2010 della Regione Toscana, si tratta di "Area a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione"





fig. 7 - Superficie boscata della Regione Toscana. Cerchiato in rosso l'area in cui insiste il PP "La Consumella" di Portoferraio.



Dal punto di vista urbanistico del Regolamento Urbanistico del Comune di Portoferraio (fig. 8), l'area è inquadrata come:

- Sottosistema ambientale del territorio boscato – A.8. (v. Tavola 4 di Progetto del PS) normato all'art. 31 degli “*Indirizzi normativi e criteri per la disciplina del territorio*” (fig. 11)
- nella carta del Quadro d'insieme (v. Tavola A2 del R.U.) come Area di trasformazione (fig. 8)

5. Definizione delle aree non boscate

Nel presente paragrafo si va a relazionare come questa area vada a costituire un'area, le cui caratteristiche evidenziano la presenza o meno di superfici boscate, così come definite nella L.R. 39/2000.



figura 9 - Rilievo del sito di indagine, il perimetro rosso identifica l'area di progetto, in verde la vegetazione arborea e in nero i ciglioni rilevati dallo studio Pacciardi.

La normativa forestale si applica ai boschi ed alle aree assimilabili, ma anche agli impianti di arboricoltura da legno nonché alle piante forestali isolate ed alle altre formazioni forestali poste in aree a destinazione agricola. La normativa contiene una precisa definizione di ciascuno di questi ambiti, il cui insieme si definisce come "area di interesse forestale" o "area forestale".

Particolarmente interessante riveste la definizione di bosco, costruita attraverso norme della legge forestale 39/2000 (art.3) e specificazioni contenute nel regolamento forestale (art. 2 e 3) in cui attraverso parametri di superficie, specie e densità, si pongono i criteri per classificare una formazione forestale.

La definizione di bosco contenuta nella normativa regionale assume rilievo anche ai fini della normativa nazionale in materia di beni paesaggistici.

Art.3 L.R. 39/2000

1. Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete.

2. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.

3. Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al venti per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.

4. Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo.

5. Non sono considerati bosco:


a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;

b) gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i nocioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;


c) le formazioni arbustive ed arboree insediate nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.

In sintesi si definisce bosco un'area di almeno 2000 metri quadri, con una larghezza minima di 20 metri, con una copertura della vegetazione forestale (proiezione della chioma a terra) di almeno il 20 %.

Al fine di meglio comprendere il funzionamento della norma si è ritenuto utile dare un dettaglio schematizzato in forma didattica della sua applicazione .




Inoltre secondo l'art.3 comma 2 L.R.39/2000, Costituisce interruzione di continuità di un'area boscata, una superficie non boscata di ampiezza superiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente superiore a 20 metri .




Le due superfici boscate sono separate da un'area libera da vegetazione forestale con estensione superiore a 2000 metri quadri e larghezza mediamente superiore a 20 metri, quindi le due superfici boscate sono giuridicamente staccate e autonome.


Diversamente nel caso seguente la contiguità non è interrotta e quindi le due superfici boscate sono considerate giuridicamente una cosa sola.



Analogamente una superficie coperta da vegetazione forestale ma che non risponde ai requisiti fissati dalla L.R. 39/2000 non è giuridicamente bosco se dista più di 20 metri da una superficie boscata.



Mentre due superfici occupate da vegetazione forestale con una copertura superiore al 20% ed una estensione inferiore a 2000 metri quadri possono costituire una superficie riconosciuta come bosco ai sensi di legge se distanti tra loro meno di 20 metri.



Riferendosi al caso concreto Ambito 13 Consumella Bassa - Portoferraio (LI), l'applicazione della norma è necessario per definire le superfici boscate e non boscate secondo i concetti sopra schematizzati della L.R. 39/2000.

L'area oggetto del PP ha una superficie complessiva di 44790mq così distinti: 26260mq di vegetazione erbaceo arbustiva (compreso gli orti familiari), 11400mq di bosco, 330mq di fabbricati, 6800mq di resedi e pertinenze dei fabbricati.




figura 18 - Vegetazione nell'area di progetto

La misurazione dell'area non boscata e non assimilabile a bosco è stata realizzata secondo quanto disposto dalla legge 39/2000 (R.F. 53R/2015) Art. 2 comma 5. ovvero:

5. Ai fini della determinazione del perimetro dei boschi di cui all' articolo 3 , comma 1 della legge forestale si considerano i segmenti di retta che uniscono il piede delle piante di margine, considerate arboree nell'allegato A della legge forestale, che siano poste a distanza inferiore a 20 metri da almeno due piante già determinate come facenti parte della superficie boscata oggetto di rilievo. Non concorrono alla determinazione del perimetro le piante che risultano escluse dai boschi ai sensi dell' articolo 3 , comma 5 della legge forestale o che facciano parte di formazioni lineari di larghezza inferiore a 20 metri.

A suffragio di quanto rilevato, questa misurazione è stata riprodotta attraverso la perimetrazione della radura su ripresa aerea eseguita in ambiente GIS.



figura 19 - ripresa fotografica con delimitazione delle forme di vegetazione

Secondo quanto fin qui esposto l'area oggetto di indagine può essere definita non boscata se e solo se risponde ai seguenti tre requisiti definiti dalla norma:

1. **Non si definisce bosco** ai sensi dell'Art 3 comma 1 della L.R.39/2000 quando la copertura della vegetazione arborea forestale spontanea, in qualsiasi stadio di sviluppo, ha una densità inferiore a cinquecento piante per ettaro ovvero, la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, ha una copertura del suolo inferiore al 20 per cento.
2. **Non rientra tra le aree assimilabili a bosco** (Art.3 comma 4 L.R. 39/2000) quando la vegetazione presente non soddisfa i requisiti definiti dalla L.R.39/2000 né per la densità (copertura inferiore al 40 per cento) né per le specie vegetali presenti.
3. **Costituisce interruzione di continuità** della contigua area boscata quando ha un'ampiezza superiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente superiore a 20 metri (art.3 comma 2 L.R.39/2000).

Ne consegue che l'intera area di PP può essere divisa in tre macro aree ovvero la A1) costituita da bosco misto di latifoglie e conifere a prevalenza di conifere e nello specifico di pino domestico (Pinus pinea) A2) area a vegetazione erbacea arbustiva a prevalenza di arundo donax (Canna comune) A3) bosco misto di latifoglie e conifere a prevalenza di specie quercine e nello specifico di leccio (Quercus ilex).

Le due aree boscate, definite tali perché rispondono ai requisiti dettati dalla L.R. 39/2000, distano tra loro circa 75 metri e come tale l'area A2 costituisce interruzione di continuità tra le due superfici boscate.



figura 20 - aree boscate A1 e A3 e aree non Boscate A2

A

Si può quindi concludere che l'area di PP è occupata da bosco solo per il 25,5% e che il resto dell'area è occupata da vegetazione erbacea arbustiva sviluppata per abbandono di aree coltivate negli anni 60-70.

Se ne deduce che solo le aree A1 e A3 sono riconoscibili ai sensi della L. R. 39/2000 come bosco e come tali vincolate all' articolo 37 della legge forestale ed alle autorizzazioni di cui all' articolo 42 , comma 1 della legge stessa.


5. Confronto con il PIT PPR.

Da quanto emerso con il precedente paragrafo , vi è una discordanza con l'area coperta da boschi e foreste rappresentata nel PIT.PPR sulla base di quanto indicato dall'art 142 del dlgs 42/2004

Tuttavia la disciplina del PIT-PPR, svolge una funzione meramente ricognitiva e la sua validità è confermata solo attraverso gli strumenti pianificatori, riferiti alla reale consistenza dei siti indagati.

Da ciò se ne deduce che l'approvazione del piano particolareggiato dell'area , assume valore normativa e correttivo del del PIT PPR.

La sovrapposizione dei rilievi in sito e della rappresentazione della carta delle foreste contenuta nel PIT PPR mette bene in evidenza come detto strumento sia debba essere quindi considerato oggetto di adeguamento alla realtà.



In verde le aree inquadrare come bosco nel PIT-PPR mentre i retini definiscono le aree boscate rilevate in situ secondo la L.R. 39/2000

6. Fattibilità dell'intervento con proposta di mitigazione


Il sito oggetto di studio è interessato da processi di colonizzazione di specie vegetali a prevalenza di specie erbacee e arbustive (canna comune) solo due porzioni sono occupate da bosco.

Tuttavia è da evidenziare che nelle aree identificate come bosco non sono previsti progetti edificatori ma bensì la loro riqualificazione a parco pubblico e/o privato.

Inoltre il progetto, caratterizzato da una previsione di urbanizzazione molto bassa con pochi fabbricati immersi nel verde, restituisce una possibile ridefinizione dell'intera area, garantendo al contempo continuità ecologica e discontinuità urbanistica.

Con la prima si vuol sottolineare come le superfici verdi di progetto, che copriranno circa il 64% dell'intera area, garantiranno il mantenimento di quel corridoio ecologico che nel tempo si è formato tra le poche aree verdi presenti a Nord e a Sud dell'area di intervento.

Allo stesso tempo, si ritiene che il PP non crei saldatura con l'abitato esistente, in quanto la superficie impermeabilizzata (edifici, strade e parcheggi) ammonta complessivamente al 36% dell'intera area, garantendo così una discontinuità urbanistica.



Concept plan a cura dello studio Pacciardi: le aree retinate identificano le sup. più verdi dell'abitato esterno all'area di PP, le frecce blu i possibili corridoi ecologici.

7. Conclusioni

Appare ovvio, come l'intervento sia fondamentalmente legato ad una volontà istituzionale di procedere in tal senso, tuttavia, gli elementi di valutazione, che la trasformazione dell'area non costituisce un impatto significativo rispetto alla molteplicità dei fattori da mettere in campo.

L'assenza di emergenze naturalistiche significative, sia sotto il profilo vegetazione che faunistico evidenziano che le particolarità dell'area non sono significative; l'attività produttiva svolta in un passato, è completamente abbandonata, e l'assenza di presidio l'incuria e un mancato interesse, non garantiscono né stabilità né salubrità del sito, che peraltro ha una difficile accessibilità.

Ci permettiamo per quanto di nostra competenza nel apportare un contributo costruttivo di indicare che nell'azione progettuale, le aree boscate o meglio la copertura forestale venga incrementata, allo scopo dar vita ad una area urbanizzata residenziale altamente qualificata sia sotto il profilo paesaggistico che ambientale.

Venturina 04/10/2018

dott. Fausto Grandi



11. Bibliografia consultata

Fornasari L, Londi G, Buvoli L, Tellini Florenzano G, La Gioia G, Pedrini P, Bricchetti P, de Carli E (red) 2010. Distribuzione geografica e ambientale degli uccelli comuni nidificanti in Italia, 2000-2004 (dati del progetto MITO2000). *Avocetta* 34: 5-224.

Regione Toscana. Piano Regionale Agricolo Forestale P.R.A.F. 2012-2015.

Provincia di Livorno. Piano Faunistico e Venatorio 2012-2015

Vanni S., Nistri A.M. 2006. Atlante degli Anfibi e dei Rettili della Toscana. Regione Toscana, Museo di Storia Naturale dell'Università degli Studi di Firenze, Sezione di Zoologia "La Specola".

Cerofolini A., 2014 – La definizione giuridica di bosco nell'ordinamento italiano. *L'Italia Forestale e Montana*, 69 (1): 37-45.

<http://dx.doi.org/10.4129/ifm.2014.1.03>

P.V. Arrigoni, R. Benesperi, I. Dell'Olmo, G. Ferretti, 2006. *Boschi e Macchie della provincia di Livorno*.

M. Agnoletti, 2009. *Il paesaggio come risorsa, castagneto negli ultimi due secoli*.

A.A. V.V., PTC Provincia di Livorno approvato con atto di C.P. n.52 del 25.03.2009

A.A. V.V., *Boschi e macchie di Toscana: vol. 3 Inventario Forestale, Regione Toscana, Firenze, 1998*.

A.A. V.V., *Carta dei Suoli della Toscana a scala 1:250.000*, <http://sit.lamma.rete.toscana.it/websuoli/htm/intro.html>, 2002

A.A. V.V., *Rapporto sullo stato delle foreste in Toscana 2005*, Compagnia delle Foreste, Perugia, 2005

AA. VV., *Superficie forestale della Toscana al 1986*, a cura dell'area statistica del C.F.S. di Lucca, Lucca, 1987